



Bruxelles, 7 giugno 2019  
(OR. en, it, de)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0105(COD)**

---

---

9313/19  
ADD 1 REV 2

CODEC 1080  
ENFOPOL 245  
JAI 521  
EF 194

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione dell'Italia**

L'Italia condivide lo scopo della proposta della Direttiva sull'uso delle informazioni finanziarie non solo a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ma anche in relazione ad altri reati gravi.

Sebbene il testo finale, accogliendo alcune nostre osservazioni, tenga conto nei considerando della natura, dei compiti e delle prerogative stabilite dalla normativa nazionale nelle fasi di esecuzione dell'atto, l'Italia ribadisce le proprie perplessità per la previsione di specifici obblighi in capo agli Stati membri.

L'Italia, infatti, ha espresso, durante tutto il negoziato, preferenza per un maggiore grado di flessibilità nell'attuazione delle disposizioni della direttiva.

### **Dichiarazione della Germania**

La Germania sostiene in linea di principio l'obiettivo del progetto di direttiva di migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle Unità di informazione finanziaria (UIF) e delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale, di intensificare la cooperazione tra i diversi organismi competenti e, in generale, di rafforzare le indagini finanziarie. La Germania esprime tuttavia forti riserve in relazione a singole disposizioni del testo di compromesso, in particolare per quanto riguarda la definizione di "informazioni in materia di contrasto" di cui all'articolo 2, punto 6, nonché gli articoli 9 e 10 e il considerando 22, che non rientravano nel mandato del Consiglio per i negoziati in sede di trilaterale adottato il 21 novembre 2018. La Germania ritiene che il presente testo di compromesso comporti significativi peggioramenti rispetto al mandato del Consiglio e in parte anche rispetto alla proposta della Commissione europea.

Per la Germania è particolarmente importante che non vi sia la possibilità per singoli organismi di eludere le prescrizioni relative alla raccolta di dati. Tuttavia, tale rischio sussiste ora, dal momento che la definizione di "informazioni in materia di contrasto" di cui all'articolo 2, punto 6, sottopunto ii), comprende anche dati e informazioni non ancora acquisiti dall'autorità richiesta. Il testo del progetto di direttiva trascura peraltro di precisare se i dati in questione possano essere raccolti direttamente dalla stessa autorità richiedente.

L'articolo 9 contiene una disposizione sullo scambio di informazioni tra le UIF a livello di Unione che non è coerente con la direttiva antiriciclaggio dell'UE [direttiva (UE) 2015/849], in particolare con i suoi articoli 32 e 53. Il Servizio giuridico del Consiglio si era già espresso criticamente, in un parere scritto sulla proposta della Commissione europea, riguardo alle contraddizioni tra l'articolo 9 e la direttiva antiriciclaggio dell'UE (parere del 12 ottobre 2018, doc. 13100/18). L'attuale disposizione dell'articolo 9 non elimina tali contraddizioni. Essa stabilisce requisiti specifici per uno scambio di informazioni tramite le UIF che esula dalle attribuzioni di queste ultime definite dal diritto dell'Unione e interferisce così con la libertà degli Stati membri di organizzare le rispettive UIF nazionali in conformità del loro ordinamento giuridico. La disposizione prevede inoltre requisiti specifici riguardanti lo scambio di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata senza che il diritto dell'Unione, attraverso la direttiva antiriciclaggio dell'UE o il presente progetto di direttiva, offra una chiara definizione di tali concetti, giustifichi la competenza delle UIF a combattere tali forme di reato od operi una distinzione tra tale scambio di informazioni e altri strumenti utilizzati per lo scambio di informazioni di polizia e giudiziarie.

L'articolo 10 prevede lo scambio di dati tra le autorità competenti di diversi Stati membri designate da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. L'articolo 3, paragrafo 2, conferisce agli Stati membri un'ampia discrezionalità per quanto riguarda la scelta di tali autorità, che possono anche essere determinate a livello decentrato e regionale e avere compiti molto diversi, e obbliga gli Stati membri a notificare dette autorità entro quattro mesi dalla scadenza del termine di recepimento. L'articolo 10 impone invece agli Stati membri di prevedere già entro il termine di recepimento uno scambio a livello di Unione tra tali autorità non ancora designate dagli stessi Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero quindi attuare in modo giuridicamente vincolante uno scambio di informazioni nel settore sensibile delle informazioni finanziarie subordinando importanti decisioni al (futuro) esercizio della discrezionalità da parte di altri Stati membri.

Attraverso il riferimento specifico all'istituzione di una "UIF dell'UE" come esempio di "meccanismo di coordinamento e supporto", il considerando 22 si discosta dal compito di valutazione enunciato all'articolo 65 della direttiva antiriciclaggio dell'UE e non ancora messo in pratica.

Inoltre, le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati contenute nel testo di compromesso non sembrano sistematicamente coerenti, dal momento che oltre alla direttiva (UE) 2016/680 deve applicarsi anche il regolamento (UE) 2016/679.

Le suindicate lacune rendono molto difficile agli Stati membri garantire un recepimento completo, corretto e soprattutto giuridicamente sicuro delle prescrizioni della direttiva. Pertanto, la Germania emette riserve e non può approvare il presente testo di compromesso del progetto di direttiva.